

Regime fiscale delle partecipazioni non qualificate in società estere detenute da persone fisiche non imprenditori

Genova

8 luglio 2016

Vincenzo Campo Antico

Dottore Commercialista

Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Regime fiscale – artt. 3, 44 e 47 TUIR, art. 27 DPR 600/1973

Per i **soggetti non imprenditori**, il regime di tassazione degli utili da partecipazione non dipende dall'origine (domestica o estera) dell'utile, ma dalla natura (qualificata o meno) della partecipazione.

• Gli utili da **partecipazioni qualificate**, sono **inclusi parzialmente** nel reddito **del periodo della percezione**:

- nella misura del **40%**, per i dividendi relativi ad utili formatisi fino all'esercizio in corso al **31.12.2007**;
- nella misura del **49,72%**, per i dividendi relativi ad utili formatisi dopo l'esercizio in corso al **31.12.2007**;

• Gli utili **da partecipazioni non qualificate**, sono soggetti ad una **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura **del 26%** sull'intero dividendo, senza opzione per la tassazione ordinaria;

• Gli utili provenienti **da società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata** sono **inclusi integralmente** nel reddito.

Strumenti finanziari assimilati – art. 44 TUIR, comma 2

Si considerano simili alle azioni gli strumenti finanziari emessi da società non residenti a condizione che la loro remunerazione:

- 1.sia costituita totalmente dalla “**partecipazione ai risultati economici**” della società emittente estera (o altra società del gruppo o dell’affare);
- 2.«sia **totalmente indeducibile** nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente».

L’ineducibilità deve essere provata da:

- una semplice attestazione** della società emittente non asseverata dall'autorità fiscale estera;
- le dichiarazioni** dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero;
- un'attestazione di indeducibilità fornita **dall'autorità fiscale estera** o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche;
- disposizioni normative**, vigenti nello Stato estero, che stabiliscono **in modo inequivocabile** tale indeducibilità (Circolare AdE n.4E/2006).

Partecipazioni in società di persone estere

Secondo la dottrina prevalente, **ai fini delle imposte sui redditi**, le società di persone non residenti sono inquadrabili allo stesso modo delle società di capitali residenti.

Ne deriva che la disciplina da applicarsi ai proventi percepiti dai soci residenti in Italia è quella propria dei dividendi con l'assoggettamento ad imposizione **nel periodo di imposta di effettiva percezione (principio di cassa)**.

Da un punto di vista convenzionale sorgono dubbi se gli stessi debbano essere inquadrati come dividendi e quindi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del modello OCSE, oppure tra i redditi di impresa e quindi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7 del modello OCSE.

Partecipazioni non qualificate – art. 67 TUIR

Gli utili **da partecipazioni non qualificate**, sono soggetti ad una **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura **del 26% sull'intero dividendo**, senza opzione per la tassazione ordinaria.

Le partecipazioni non qualificate rappresentano:

- una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria **non superiore al 20 per cento (2% per le quotate) e**
- **una partecipazione** al capitale **non superiore al 25 per cento (5% per le quotate).**

Presunzione di distribuzione degli utili – art. 47 TUIR

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e **le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.**

Tuttavia, se la società che distribuisce i dividendi è non residente **sarà il socio a dover individuare le riserve soggette alla presunzione**, con particolari difficoltà quando siano già state effettuate distribuzioni di riserve di capitale prima del suo ingresso nella compagine sociale.

Anche per i dividendi di fonte estera si applica l'art. 1 co. 2 del **DM 2.4.2008** per il quale, agli effetti della tassazione, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati **con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31.12.2007** (2007, per i soggetti "solari").

Ritenuta su utili di fonte estera – art. 27 DPR n. 600/1973

Percezione attraverso un sostituto d'imposta

I dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate in società non residenti scontano la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, **operata dal sostituto di imposta che interviene nella riscossione del reddito.**

Le ritenute alla fonte italiane si applicano sul **dividendo "originario" al netto dell'intero ammontare delle imposte estere** su di esso applicate dal soggetto erogante, (circ. Agenzia delle Entrate n. 26E/2004).

Non è ammessa la facoltà di avvalersi del regime ordinario.

In considerazione del fatto che i dividendi "non qualificati" non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, per tali utili, se di fonte estera, **non compete il credito per le imposte pagate all'estero** (artt. 165 co. 1 e 18 co. 1 del TUIR).

Percezione diretta del dividendo

La circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26/E ha precisato che, qualora il reddito di fonte estera sia percepito direttamente (ossia senza l'intervento di un sostituto di imposta residente), il percipiente deve riportare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi ai fini **dell'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva** (art. 18 del TUIR).

Convenzioni internazionali – art 10 del modello OCSE

Le norme interne devono essere **coordinate con le disposizioni delle Convenzioni** che l'Italia ha stipulato con altri Stati.

In materia di dividendi transnazionali, tali convenzioni sono state redatte seguendo lo **schema generale contenuto nell'art. 10 del modello OCSE**.

Il metodo applicativo previsto dal modello OCSE statuisce **una suddivisione del diritto a percepire l'imposta stessa tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza del beneficiario**.

Nella generalità dei casi, le Convenzioni prevedono **un'attenuazione del prelievo alla fonte** sui dividendi erogati da un soggetto residente in uno Stato contraente e percepiti da un soggetto residente nell'altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo (normalmente **le aliquote applicabili si pongono in una "forbice" tra il 10% e il 15%**).